

TRIBUNALE DI ROMA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C., con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti, ai sensi dell'art, 151 c.p.c., per:

La Sig.ra **LUISO Anna**, {c.f. LSUNNA76M59A512B }, nata il 19.08.1976 ad Aversa (CE) e residente in S. Marcellino (CE) – via Cimitero di Trentola IV trav. N. 5, rappresentata e difesa, giusta procura spillata al presente atto, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., dall'Avv. Francesco Cundari, (c.f. CNDFNC46P12D582B), con studio in Caserta – Viale delle Querce n. 20 -, e con questi elett.te dom.ta in Roma – Via Baiamonti 10 (Studio dell'Avv. Filippo Bove), con dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni all'utenza fax: 0823/344502 ovvero all'indirizzo di P.E.C.: francesco.cundari@avvocatismcv.it;

(ricorrente)

Contro

1) MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona. del legale rapp.te p.t. (c.f. 80185250588), elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma – Via dei Portoghesi, 12, Pec.: roma@mailcert.avvocaturastato.it;

2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Dir. Generale C.S.A. Provinciale di Caserta — Ambito Territoriale di Caserta -, quale sede periferica del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Caserta - via A. Ceccano, n. 24, dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma – Via dei Portoghesi, 12, Pec.: roma@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria - scuola primaria, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, occupanti una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente Sig.ra Anna Luiso (posizione n. 147).



(resistenti)

per l'annullamento e/o la rettifica

della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale — scuola primaria (Provincia di Caserta - anno scolastico 2015/2016), predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta.

Premesso

- 1) Che a Sig.ra Anna Luiso, dall'1.09.2007 è docente di scuola primaria, con contratto a tempo indeterminato, ed è attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo "Via Leonori, 74" di Roma;
- 2) che è madre di tre bambini, di cui la più piccola di età inferiore ai tre anni, essendo nata a Caserta il 13.12.2012;
- 3) che il proprio coniuge, sig. Basile Antonio, presta servizio, a tempo indeterminato, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta, con profilo di "operatore socio sanitario";
- 4) che in data 19.06.2015, presentava domanda di assegnazione provvisoria in quanto lavoratrice madre; domanda non soddisfatta;
- 5) che in data 21.09.2015 presentava domanda, sia all'USP di Roma sia all'USP di Caserta ed all'USP di Napoli al fine di ottenere l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001, allegando tutta la documentazione necessaria e comprovante il suo status di madre di figli minori e di moglie. Ed invero, in base alla citata norma, i dipendenti pubblici possono usufruire di una forma di mobilità prevista al fine del ricongiungimento dei genitori del bambino, favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del loro figlio. La norma in particolare dispone: *"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubi-*



cata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".

La predetta disposizione rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni d'età, con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. Invero, la primaria finalità è quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare.

6) che, sebbene fosse obbligo degli Enti interessati comunicare, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, i motivi per i quali la domanda non era stata accolta, nulla ha ricevuto la ricorrente;

7) che vi fossero gli estremi per l'accoglimento della domanda della ricorrente si ricava dal riscontro delle nomine di incarico a tempo determinato successivamente conferite a personale precario;

8) che, nonostante la domanda di assegnazione fosse adeguatamente documentata e quindi attestante la piena legittimità delle richieste avanzate dalla Sig.ra Luiso Anna, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta non riconosceva la precedenza spettante di diritto, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto sia in diritto.

Per quanto sopra, la ricorrente è costretta ad adire l'A.G.O. per i seguenti motivi in

Diritto

L'art. 8, dell'accordo 13 maggio 2015, lettere i) e g), prevede per il caso de quo, testualmente:

"... " i) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni. Sono presi in considerazione i figli che



compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento"....."

l) Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza".

Ora, dal carattere generale dell'articolo che attribuisce una peculiare priorità in graduatoria a coloro che risultano essere meritevoli di una particolare tutela, andando alla fattispecie appare opportuno ribadire che, secondo la normativa vigente, deve essere destinatario del c.d. diritto di precedenza il personale docente *con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni.*

Al momento in cui la Sig.ra Luiso ha presentato domanda entro il termine e nelle modalità contemplate dalla legge 151/2001, art. 42, si trovava nella condizione evidenziata. Pertanto, in ossequio al dettato normativo vigente, e sulla scorta delle motivazioni espresse e provate avrebbe dovuto ottenere per l'anno scolastico 2015/2016 l'inserimento nella graduatoria dell'assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione all'ambito di appartenenza (scuola primaria) possedendo tutte i requisiti per ottenere il godimento di un diritto di precedenza.

In definitiva ci si trova di fronte ad una normativa estremamente chiara sia nelle sue forme sia nel contenuto, violata dall'Ufficio Scolastico Provinciale in maniera palese e ripetuta, oltretutto nella certezza da parte della ricorrente che i propri requisiti fossero idonei all'ottenimento del diritto dovuto.



- Sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il presente ricorso appare munito del sufficiente *fumus*, come si evince nell'articolata enucleazione delle formulate eccezioni e sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ed alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una controversia avente natura strettamente documentale), da cui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione scaturente dagli illegittimi comportamenti posti in essere dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta a danno della ricorrente.

Con riferimento al *periculum in mora*, occorre innanzitutto sottolineare come il diritto al lavoro, all'assunzione ed alla corrispondente retribuzione, così come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Oltretutto nella fattispecie ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti si riverberano ancora oggi e che comporteranno ancora un più grave nocumento alla ricorrente, rappresentato dalla mancata attribuzione di una cattedra fra quelle disponibili nel richiesto ambito territoriale che la costringerà ad un'attività stressante sia da punto di vista psichico sia dal punto di vista lavorativo. Ed invero, o dovrà organizzare la propria esistenza, fino a quando sarà costretta ad insegnare presso l'istituto scolastico di Roma, vivendo lontana dalla propria abitazione e, quindi, lontana dai figli e dal marito, con tutte le conseguenze spiegate, ovvero, al fine di assicurare, in parte, la sua funzione di madre e di moglie, dovrà sottoporsi a ritmi incessanti e stressanti di lavoro, viaggiando giornalmente da S. Marcellino(CE) a Roma e viceversa.



Ne deriva di conseguenza la sussistenza della c.d. "imminenza ed attualità" del pregiudizio, laddove l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza appare non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità, e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato. E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.

In ipotesi appare estremamente evidente che se non intervenisse tempestivamente un apposito provvedimento di rettifica e/o annullamento, della graduatoria delle assegnazioni provvisorie del personale docente, si potrebbe determinare, quasi certamente, un pregiudizio irreparabile per la ricorrente.

La ricorrente, in definitiva, ha diritto, mediante adozione di un provvedimento d'urgenza ex artt.700 e 669 bis c.p.c., all'immediato annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola Primaria, per la Provincia di Caserta, in relazione all'anno scolastico 2015/2016, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, a mezzo della quale alla Sig.ra Luiso è stata attribuita erroneamente ed in evidente e macroscopica violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante l'illegittimo mancato riconoscimento del beneficio della precedenza contemplato e previsto dal D.Lgs.. 151/01, art. 42.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,



RICORRE

affinché il Giudice del Lavoro adito, accolga in rito il presente ricorso, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) In via principale - con decreto *inaudita altera parte* - riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Luiso Anna ad usufruire della precedenza prevista dall'art. 42 del D.L.vo n. 151/01, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente genitore di figli con età inferiore ai tre anni e, pertanto, ordinare l'immediata revoca e/o l'annullamento della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola Primaria (Provincia di Caserta - anno scolastico 2015/2016), predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta per l'anno scolastico 2015/2016, e disporre per la rettifica della medesima graduatoria, disponendo l'attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la posizione congrua rispetto ai titoli posseduti e/o comunque condannare l'amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della Sig.ra Anna Luiso, con la corretta posizione, all'interno della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria (Provincia di Caserta - anno scolastico 2015/2016);
- 2) disporre, contestualmente al decreto *inaudita altera parte*, la fissazione di un termine entro il quale proporre l'eventuale domanda giudiziale di merito;
- 3) In via subordinata, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del diritto di precedenza contemplato dall'art. 42 del D.L.vo 151/2001, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente genitore di figli minori di anni tre, e pertanto provvedere all'immediata revoca della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola Primaria (Provincia di Caserta - anno scolastico



2015/2016), predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, a mezzo della quale alla Sig.ra Luiso è stata attribuita erroneamente ed in evidente e macroscopica violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante l'illegittimo mancato riconoscimento del diritto di precedenza, così come previsto e contemplato dal D.L.vo 151/01 e, quindi, disporre la rettifica della medesima graduatoria, disponendo l'attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la posizione congrua rispetto ai titoli posseduti, e/o comunque condannare l'amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento di essa ricorrente, con la corretta posizione, all'interno della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria (Provincia di Caserta - anno scolastico 2015/2016);

4) Condannare, in ogni caso, le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione e/o l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per la Provincia di Caserta in relazione all'anno scolastico 2015/2016, e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente (n 147).

Si depositano i seguenti documenti:

1) Domanda di assegnazione provvisoria (racc.te nn. 150371150033, 150371155016, 150371150044, con allegata documentazione ivi richiamata (autodichiarazione della richiedente, autodichiarazione del coniuge sig. Antonio Basile, autodichiarazione di superamento di concorso ordina-



rio, autodichiarazione stato di famiglia); 2) Certificazione della Commissione Straordinaria dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta; 3) Estratto dell'atto di nascita di Basile Martina; 4) Stato di famiglia della ricorrente; 5) copia graduatoria delle assegnazioni provvisorie; 6) .Domanda di assegnazione provvisoria del 19.06.2015; 7) Copia nota prot. N. 16228 del 2.10.2015 – Calendario convocazioni per la stipula di contratti a T.D. su posti disponibili nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2°grado; 8) copia disponibilità nella scuola primaria comune del 13.11.2015; 9) copia nota prot. 18073 del 10.11.2015 – Calendario per la stipula di contratti a T.D. su posti disponibili nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2°grado posti comuni e di sostegno.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è allo stato indeterminabile e che il reddito familiare della ricorrente non supera il limite previsto dal D.P.R. 115/2002 (€ 34.107,72), come da allegata autocertificazione, e, pertanto, nessun contributo deve essere versato.

Caserta, 18.11.2015

Avv. Francesco Cundari

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)



Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura spillata al presente ricorso,

PREM ESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'annullamento e/o la rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta in data 12.08.2015, giusto Decreto prot. N. 13488 del 12.08.2015 ed il contestuale accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria, così come prevista dall'art. 42 del D.Lgs 151/2001, in relazione all'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta;
- che la ricorrente Sig.ra Luiso Anna occupa attualmente all'interno della graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, la posizione n. 147;
- che ciò implica la legittimazione passiva di tutti i soggetti che occupano una posizione precedente rispetto a quella della ricorrente, dato che in caso di accoglimento della domanda gli stessi verrebbero preceduti dalla docente;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatoria che occupano un posto antecedente rispetto a quello della Sig.ra Luiso;

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari (ben 146);
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali del-*



la Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [..

- che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltre modo onerosa per la ricorrente;
- che già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c., autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale ...[...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R);

RILEVA TO , INFINE,

- che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato



FA ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., e pertanto

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito Territoriale della Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2015/2016, che occupano una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente (n.....), attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Dir. Generale C.S.A. Provinciale di Caserta - Ambito Territoriale di Caserta — Ufficio istruzione a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente, dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito Territoriale della Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2015/2016, che occupano una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente Sig.ra Luiso Anna (n. 147)";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Avv. Francesco Cundari

